

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 12/12/2024

FATTO

Il ricorrente afferma di aver consultato le banche dati creditizie e di essersi avveduto di un'iscrizione negativa in CTC da parte dell'intermediario adito. Dopodiché ha contattato l'intermediario per ricevere la documentazione al fine di ristrutturare il debito e verificare la correttezza dell'operato della banca. A tale richiesta non ha ottenuto riscontro. Il ricorrente ha dunque inoltrato formale reclamo che veniva riscontrato dall'intermediario che allegava una comunicazione del 08/02/2021. Il ricorrente riferisce di aver nuovamente contattato l'intermediario per chiedere l'attestazione dell'avvenuta spedizione/consegna, senza aver ottenuto alcuna risposta. Ciò premesso, il ricorrente domanda con il ricorso la cancellazione delle iscrizioni negative e l'invio della documentazione relativa al debito residuo così da poter definire il contenzioso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario illustra che il rapporto controverso è una cessione di credito dilazionata, nr. ***301, con transazione avvenuta in data 26/10/2020 e per l'importo pari a €. 3.000,00, presso un esercente convenzionato. Tale accordo prevede un piano di rientro in n. 12 rate mensili di importo pari a € 250,00. A partire dal 25/11/2020 e fino al 25/10/2021, il ricorrente ha versato solo le prime tre rate. In riscontro al reclamo, l'intermediario confermava la presenza di diverse irregolarità nei pagamenti della transazione in questione, come si può evincere dalla situazione contabile. Tale situazione è stata ulteriormente ribadita al ricorrente in riscontro ad un secondo reclamo. Il ricorrente

era perfettamente consapevole del fatto che i ritardi nel versamento delle rate sarebbero stati segnalati nelle banche dati tenute dai Sistemi di Informazioni Creditizie gestite da soggetti privati. Al ricorrente erano altresì note le condizioni al verificarsi delle quali sarebbe avvenuta detta segnalazione ed i tempi di conservazione di tali informazioni presso i SIC, in quanto era stato edotto avendo sottoscritto per presa visione l'informativa Privacy e l'Informativa per tutti gli operatori di SIC - Sistema di Informazioni Creditizie. L'intermediario rivendica, quindi, la legittimità della segnalazione "a sofferenza" del ricorrente nella Centrale dei Rischi tenuta da Banca d'Italia, avvenuta a seguito dei continui mancati pagamenti mensili preventivamente sollecitati al ricorrente e sempre previa comunicazione di preavviso, come da raccomandata del 19/06/2023. Il ricorrente era, dunque, aggiornato costantemente sulla sua situazione contabile ed era, quindi, consapevole delle conseguenze anche in relazione alla registrazione nei SIC dello stato dei pagamenti. Inoltre, il ricorrente ha ommesso di riferire che, a seguito dei ritardi maturati e dei vari contatti con Lui presi per il recupero delle somme scadute e insolute, egli ha richiesto e sottoscritto, in data 05/10/2021, un piano di rientro "cambializzato" in nr. 17 effetti, a partire dal 15/02/2022 fino al 15/06/2023, senza mai dichiarare e/o avanzare reclamo in merito alla mancata ricezione della comunicazione di preavviso. In ordine alla contestazione circa la richiesta di documentazione, questa è stata già inviata e visionata in fase di sottoscrizione del "piano di rientro" suindicato il debito del ricorrente, trattandosi di una cessione di credito e non avendo questi effettuato ulteriori pagamenti rispetto agli unici n. 3 versamenti effettuati in novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, non è variato. Alla luce di quanto prospettato, l'intermediario resistente domanda il rigetto delle richieste del ricorrente.

In sede di repliche, il ricorrente eccepisce che la comunicazione allegata ha solo scopo informativo e non ha per oggetto una segnalazione di negatività; inoltre è sprovvista di attestazione, dati anagrafici, indirizzo di spedizione, di data di avvenuta consegna. L'ulteriore comunicazione allegata del 19.06.2023 è un preavviso a sofferenza in Centrale Rischi e non anche nei SIC; e, in ogni caso, è postuma alla segnalazione stessa: per quanto concerne il piano di rientro cambializzato, nessun atto è stato allegato a supporto della sottoscrizione di tale piano. Il ricorrente sottolinea che la mancata consegna della documentazione richiesta delinea un atteggiamento poco collaborativo dell'intermediario. Il solo documento utile ai fini della legittimità della segnalazione è un preavviso però sprovvisto di attestazione di avvenuta consegna/spedizione.

DIRITTO

Il ricorrente è debitore principale di un rapporto di finanziamento, nella forma della cessione di credito dilazionata, concluso con l'intermediario resistente ed egli lamenta l'illegittimità di una segnalazione nella banca dati CTC. L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica e dalle evidenze in atti emerge che si tratta di una segnalazione di tipo negativo e, in particolare, di un ritardo pari a tre o più mensilità. Di tale segnalazione negativa viene contestata l'illegittimità *ab origine* e ne viene chiesta la cancellazione. Dalla visura versata in atti risulta che la banca dati è CTC; la profondità temporale della visura è di 36 mesi; la prima segnalazione risultante dalla visura risale al maggio 2021 e il numero di rate in ritardo è 5. Lo stato dell'ultimo aggiornamento è "accordato/in essere - Rapporto attivo".

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione, in quanto persona fisica. Il preavviso per le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia (SIC) è, infatti, condizione di legittimità solo per le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista; non anche,

invece, per le persone giuridiche. Tale conclusione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632 del 15/05/2023: «l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista».

In atti sono presenti due comunicazioni, mentre una terza non va presa in considerazione in quanto contiene un'informazione generica alla clientela. La prima comunicazione consiste, in effetti, in un preavviso del 08/02/2021, che contiene l'espresso riferimento alla possibilità di segnalazione dei SIC ed è antecedente alla prima segnalazione risultante dalla visura, che risale al mese di maggio 2021. L'indirizzo indicato nella missiva coincide con quello indicato nel contratto e con quello indicato nel modulo di ricorso web. In atti non è però presente prova del recapito della comunicazione. La seconda comunicazione è del 19/06/2023 e, dunque, successiva alla prima segnalazione del maggio 2021. Il contenuto consiste nell'informazione dell'avvenuta segnalazione "a sofferenza" nella Centrale Rischio della Banca d'Italia. Anche per tale comunicazione non è presente in atti prova della ricezione, seppur l'indirizzo indicato in missiva coincide con quello del ricorrente. E tuttavia, in sede di repliche, il ricorrente, pur sollevando alcune eccezioni in merito, non contesta l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

L'orientamento dei Collegi territoriali esige che il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia privata debba essere "specifico" e contenere l'espresso riferimento all'imminente segnalazione nei SIC, non potendosi ritenersi validamente integrato il presupposto formale in presenza di una segnalazione in Centrale Rischio, che non contenga alcun riferimento alle banche dati private (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 2945/2023, ma anche Collegio di Palermo, con decisioni nn. 20330/21 e 205/23). Va segnalato, tuttavia, che è possibile anche la prova presuntiva della ricezione del preavviso in talune circostanze. In merito alla possibilità di provare presuntivamente la ricezione del preavviso, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 3089/2012, ha ritenuto che, pur in difetto di prova della ricezione del preavviso, è dimostrato che il debitore avesse comunque percezione dell'imminente segnalazione, come ad esempio nel caso di numerosi solleciti, la cui ricezione non sia contestata dal cliente. In tale senso si è orientato anche questo Collegio, ritenendo che «l'indirizzo al quale era stato inviato il preavviso è il medesimo presso il quale sono stati inviati taluni solleciti di pagamento ai quali il ricorrente ha dato seguito regolarizzando la propria posizione. In effetti, dalle evidenze in atti risulta che, a fronte del sollecito del 20 aprile 2021 il ricorrente ha regolarizzato la posizione in data 15/06/2021 così come a fronte del sollecito del 14/07/2021 (pagamento del 17/09/2021). Risulta inoltre provata la ricezione dei solleciti inviati al medesimo indirizzo in data 14/01/2020 e 14/02/2020. Elementi, questi, che inducono il Collegio a ritenere provata la ricezione del preavviso e conseguentemente

infondata la domanda del ricorrente» (Collegio di Palermo, decisione n. 5450/22). Più di recente, il Collegio di Palermo, con decisione n. 1872/23, ha stabilito che «orbene, nel caso in esame, per quanto non si abbia la prova che i preavvisi siano stati ricevuti, si rileva che è in coincidenza delle dette comunicazioni che il ricorrente ha regolarizzato più volte la propria posizione debitoria. Si aggiunge, inoltre, che l'intermediario allega ben 17 solleciti di pagamento inviati al ricorrente e che tale circostanza non risulta contestata. Dal che può desumersi che tutte o parte delle indicate comunicazioni siano state ricevute e si può escludere che il ricorrente abbia subito le segnalazioni senza esserne stato previamente avvisato».

Nel caso di specie non si riscontrano gli indici presuntivi valorizzati dall'orientamento appena descritto: mancano sia la pluralità dei solleciti sia anche la regolarizzazione della posizione debitoria a seguito di tali richieste. È tuttavia presente anche che l'intermediario produce un piano di rientro "cambializzato", in nr. 17 effetti, a partire dal 15/02/2022 fino al 15/06/2023: accordo che risulta sottoscritto dal ricorrente in data 05/10/2021 e, pertanto, successivamente alla prima segnalazione del maggio 2021. Ancorché tale piano sia stato concluso pochi mesi dopo la segnalazione, la correttezza dell'indirizzo al quale è stata inviata la comunicazione del 08/02/2021 e il piano di rientro di qualche mese successivo alla prima segnalazione negativa non paiono elementi dotati di sufficiente efficacia di inferenza della previa conoscenza da parte del ricorrente dell'imminente segnalazione. In una recente decisione del Collegio di Palermo, la n. 10824 del 14.10.2024, è stata ritenuta provata per presunzione la conoscenza dell'imminente segnalazione negativa nei SIC proprio in presenza della contemporanea accettazione di un accordo transattivo della posizione debitoria. E tuttavia, in tale precedente, l'accordo transattivo si affiancava alla pluralità dei solleciti, che invece non si riscontra nel caso in esame: «L'intermediario allega diverse comunicazioni di preavviso, affermando che alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti il ricorrente fosse pienamente edotto della propria situazione contabile e delle conseguenze anche ai fini delle segnalazioni in SIC. Parte ricorrente eccepisce in merito la mancata produzione da parte dell'intermediario di documentazione idonea a dimostrare la ricezione del preavviso di segnalazione. Tuttavia nel caso che ci occupa vi sono elementi certi da cui poter desumere che il cliente sia venuto a conoscenza della propria posizione debitoria e delle conseguenze che da questa sarebbero potute derivare (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento, Decisioni n. 3503/2012, n. 3499/2012, n. 3089/2012 e n. 500/2012). Si ribadisce, invero, come il convenuto abbia allegato alle proprie controdeduzioni, tra gli altri documenti, diverse comunicazioni, che contengono il preavviso di segnalazione. È pur vero che non ha fornito prova dell'avvenuta consegna degli stessi, ma occorre anche considerare come l'indirizzo riportato nelle predette missive coincida con quello indicato nel modulo del ricorso. Peraltro, sempre in conformità all'orientamento dei Collegi territoriali, sono da ritenersi fondati elementi presuntivi anche l'invio di lettera di decadenza dal beneficio del termine – nel caso di specie effettuato con raccomandata a/r datata 30/10/2021 – e la già menzionata presenza di un accordo definito consensualmente tra le parti a saldo e stralcio del debito residuo, prodotto in atti (cfr. ex multis Collegio di Napoli, Decisione n. 2569/2022; Collegio di Milano, Decisione n. 8489/2021). Non si può dunque presumere che la cliente fosse ignara sia della propria morosità (circostanza pacificamente riconosciuta dalle parti), sia delle relative conseguenze in termini di segnalazioni nei SIC con riferimento ai ritardi nei pagamenti relativi alle rate scadute a partire dal mese di giugno 2021 del prestito finalizzato di cui è ricorso. Infatti, l'intermediario osserva che il ricorrente, al fine di addivenire ad una regolarizzazione dei pagamenti, ha richiesto e sottoscritto una proposta di saldo e stralcio - depositata in atti – che è stata accettata dalla società convenuta in data 02/11/2022. Orbene, nel caso in esame, per quanto non si abbia

la prova che i preavvisi siano stati ricevuti, si rileva che è in coincidenza delle dette comunicazioni che il ricorrente ha regolarizzato la propria posizione debitoria. Dal che può desumersi che tutte o parte delle indicate comunicazioni siano state ricevute e si può escludere che il ricorrente abbia subito le segnalazioni senza esserne stato previamente avvisato. Elementi, questi, che inducono il Collegio a ritenere provata la ricezione dei preavvisi e conseguentemente infondata la domanda del ricorrente» (Collegio di Palermo, dec. 10824 del 14.10.2024). Alla luce degli elementi di fatto, va escluso il raggiungimento della prova del presupposto formale della segnalazione e, dunque, va accolta la domanda di cancellazione della segnalazione in CTC.

Il ricorrente chiede altresì la produzione da parte dell'intermediario della documentazione del debito residuo al fine di definire la controversia. In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente contesta la richiesta in quanto la documentazione pretesa è stata già inviata e visionata in fase di sottoscrizione del "piano di rientro" di cui sopra. In particolare, nelle controdeduzioni è stato allegato, oltre al contratto, anche l'estratto conto della pratica del ricorrente; mentre, in sede di controrepliche, è stata aggiunta la rappresentazione contabile della posizione del ricorrente. La pretesa del ricorrente, ribadita in sede di repliche, di una nuova e ulteriore trasmissione dei medesimi documenti è, dunque, pletorica e infondata. Limitatamente alla richiesta di esibizione documentale ex art. 119 TUB va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati nella banca dati CTC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI